



**COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI**  
**Città Metropolitana di Bari**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA  
SUI RIFIUTI (TARI)**

**Anno 2022**  
**Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28/04/2022**



## INDICE

<b>TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI</b>	<b>4</b>
Articolo 1 – Oggetto	4
Articolo 2 – Soggetto attivo	4
Articolo 3 – Presupposto per l’applicazione del tributo	4
Articolo 4 – Soggetti passivi	5
Articolo 5 – Istituti scolastici	5
<b>TITOLO II – DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI</b>	<b>6</b>
Articolo 6 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	6
Articolo 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali	6
Articolo 8 – Agevolazioni “antispreco” (art. 1, c. 652, L. 147/2013)	6
Articolo 9 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	7
Articolo 9 bis – Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico	7
<b>TITOLO III – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA</b>	<b>9</b>
Articolo 10 – Piano finanziario	9
Articolo 11 – Criteri di determinazione delle tariffe	9
Articolo 12 – Articolazione della tariffa	10
Articolo 13 – Tariffa per le utenze domestiche	11
Articolo 14 – Tariffa per le utenze non domestiche	12
Articolo 15 – Obbligazione tributaria	13
Articolo 16 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	13
Articolo 17 – Mancato svolgimento del servizio	14
Articolo 18 – Zone servite	14
Articolo 19 – Tassa giornaliera	14
Articolo 20 – Tributo “TEFA”	14
<b>TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</b>	<b>16</b>
Articolo 21 – Riduzioni per le utenze domestiche	16
Articolo 22 – Riduzione per compostaggio domestico	16
Articolo 23 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	17
Articolo 24 – Riduzione per chiusura dell’attività e/o limitazione della stessa	17
Articolo 25 – Altre agevolazioni (utenze domestiche)	17
Articolo 26 – Altre agevolazioni (utenze non domestiche)	18
Articolo 26 bis – Agevolazioni per dismissione delle Slot Machine	18

<b>Articolo 26 <i>ter</i> – Agevolazioni per aree sociali per sostegno a forme di associazionismo e cultura</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 26 <i>quater</i> – Agevolazioni per aree sociali per il sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 27 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni</b>	<b>19</b>
<b>TITOLO V – DICHIARAZIONE TARI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 28 – Dichiarazione TARI</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 29 – Riscossione e versamento</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 30 – Rimborsi e compensazioni</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 31 – Interessi</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 32 – Sanzioni</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 33 – Riscossione coattiva</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 34 – Somme di modesto ammontare</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 35 – Contenzioso</b>	<b>23</b>
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 36 – Entrata in vigore del regolamento e clausola di adeguamento</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 37 – Trattamento dei dati personali</b>	<b>24</b>

## **TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal regolamento *de quo* si applicano le disposizioni di legge vigenti contenute nella disciplina della TARI di cui alla Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché alle altre norme vigenti in materia.

### **Articolo 2 – Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto della tassa in esame è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per **utenze domestiche** si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per **utenze non domestiche** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali soggetti al tributo:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto dal comma 7;

6. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali, mentre per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
7. Sono escluse dalla TARI:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali a titolo di esempio: aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

#### **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### **Articolo 5 – Istituti scolastici**

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

## **TITOLO II – DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

### **Articolo 6 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/10/14.

### **Articolo 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Per le utenze non domestiche, relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche
4. Per usufruire della riduzione di cui al precedente punto 2) i titolari delle suddette attività devono presentare all'Ufficio Tributi, entro il 31 gennaio dell'annualità successiva, apposita attestazione con allegati:
  - a) copia del contratto stipulato con le imprese specializzate ed autorizzate al ritiro e smaltimento di rifiuti speciali, per il conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali da loro prodotti;
  - b) copie dei formulari rifiuti (FIR) relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER;
  - c) documentazione fiscale e contabile e relative fatture dalle quali si evinca l'avvenuto smaltimento presso le imprese di cui al precedente punto a).

### **Articolo 8 – Agevolazioni “antispreco” (art. 1, c. 652, L. 147/2013)**

1. Le utenze non domestiche possono presentare richiesta di riduzione della TARI, mediante istanza di parte, ai sensi dell'art. 1 comma 652, della L. 147/2013, così come modificata dall'articolo 17 della L. 166/2016.
2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario, in conformità all'articolo 16 della Legge n. 166/2016, nonché delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima Legge n. 166/2016 s.m.i..
3. La riduzione della parte variabile della tariffa è pari a 0,20 euro/kg di beni alimentari, di cui è opportunamente documentata la cessione gratuita (in conformità alle condizioni di legge e del presente articolo), purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) il contribuente abbia la disponibilità di una superficie di produzione o distribuzione di beni alimentari (anche per uso animale) superiore a 100 mq;
- b) sia prodotta l'istanza all'ufficio TARI entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, illustrando il progetto/collaborazione teso a contrastare lo spreco alimentare, con documentazione dell'avvenuta adesione al medesimo.
- c) La misura massima della riduzione è pari al 10% della parte variabile della tariffa dovuta ed è applicata a consuntivo.

**Articolo 9 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Per riciclo si intende, ai sensi della direttiva UE 2008/98, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini; il riciclo deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito).
2. La tassa è ridotta nella misura di 0,20 euro/kg per le utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività, a condizione che:
  - a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione che comprovi la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;
  - b) sia dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 1000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).
3. In ogni caso l'agevolazione prevista da questo articolo, in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato), non può superare il 10% della quota variabile della TARI dovuta.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale ed avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
5. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti, copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. L'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, comporta la non applicazione della riduzione.
7. La riduzione suddetta è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'esistenza effettiva dei necessari presupposti. In particolare, il contribuente dovrà produrre all'ufficio TARI tutta l'apposita documentazione, attestante la qualità e la quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
8. Nella determinazione della riduzione non si considerano i rifiuti di imballaggio secondari eventualmente conferiti in regime di raccolta differenziata.

**Articolo 9 bis – Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 7 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta all'Ente secondo il modello messo a disposizione dall'Ente stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio il quale, in accordo con l'Ente, ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.



## **TITOLO III – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

### **Articolo 10 – Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **Articolo 11 - Criteri di determinazione delle tariffe**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. La tariffa del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 652 Legge 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, e dei criteri determinati con il presente regolamento, tenuto conto della specificità che presenta la realtà del territorio di Acquaviva delle Fonti e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - da coprire con il gettito della tassa sono individuati tenendo conto del D.P.R. 158/1999 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1 comma 683 Legge 147/2013. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.
9. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario.
10. Ai fini TARI le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli.

#### **Articolo 12 – Articolazione della tariffa**

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
  - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **Articolo 13 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti come di seguito individuati.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di formazione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute dopo la data di formazione degli avvisi di pagamento avranno efficacia a partire dal bimestre successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
6. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
7. Non vengono considerati presenti nel nucleo familiare i soggetti che, sia pur residenti, risultano per almeno nove mesi, assenti per motivi di studio, attività lavorativa o di volontariato esercitati fuori dalla Regione Puglia; a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata mediante un regolare contratto di locazione per uso abitativo debitamente registrato a nome del soggetto da escludere.
8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente debitamente documentato o, in mancanza, quello derivante dal seguente prospetto basato sui Mq. dichiarati comprensivi di pertinenze.

<b>Intervallo di superficie - Mq.</b>	<b>Numero occupanti</b>
0-30	1
31-50	2
51-70	3
71-90	4
91-110	5
Da 110 e oltre	6

9. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali pertinenziali, si considerano utenze domestiche, con un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, con attribuzione della quota fissa su ognuna di essa e della quota variabile su una di esse. Diversamente alle suddette unità si applica la sola quota fissa, in quanto quella variabile è già riconducibile al computo effettuato per l'unità abitativa, e per il calcolo degli occupanti di tali tipologie di immobili si seguono le disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel caso di persone giuridiche i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
11. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e socio-sanitari e non locate e di fatto non utilizzate da alcuno a vario titolo, il tributo è dovuto per la sola parte fissa della tariffa.
12. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
13. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiara di avere a disposizione una seconda o più abitazioni, che non siano funzionalmente collegate alla prima, non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, la tariffa verrà applicata sulla base di numero di componenti fino ad un massimo di 3 (tre), con riserva per il comune di esercitare il diritto di accesso per la verifica di quanto dichiarato; le abitazioni funzionalmente collegate tra loro verranno considerate singole abitazioni con applicazione della tariffa sia fissa che variabile, fino alle dovute variazioni catastali (fusioni, frazionamenti, soppressioni, cambi di destinazione, ecc.).
14. Nel caso di abitazioni catastalmente distinte ma funzionalmente collegate ed utilizzate da uno stesso nucleo familiare, il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione predisposta dall'Ente e, solo in tal caso, a decorrere dal bimestre solare successivo, si applicherà la tariffa fissa per ciascuna di esse mentre la variabile solo sull'abitazione principale dichiarata ai fini IMU.
15. Rientrano tra le utenze domestiche i Bed and Breakfast di cui all'art. 2 della Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Bed and Breakfast a conduzione familiare). Il numero degli occupanti è pari a quello del nucleo familiare di sei o più componenti.

#### **Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 30 classi, in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1, di norma viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondane, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA. In assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli come individuati al comma 1, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti qualora non siano distinguibili le singole superfici.
7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, quest'ultima porzione di superficie sarà scorporata da quella già assoggettata al tributo come utenza domestica.
8. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
9. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali (esempio: nel caso l'attività svolta risulta essere quella di alloggio e ristorazione si applica la tariffa prevista per gli alberghi con ristorazione).
10. Nel caso di Bed e Breakfast di cui all'art. 3 della Legge Regionale 27/08/2013, n. 27 (Bed and Breakfast in forma imprenditoriale) la superficie dell'abitazione destinata a tale attività è inserita nella categoria "alberghi senza ristorante".

#### **Articolo 15 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

#### **Articolo 16 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

#### **Articolo 17 – Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo di permanenza del disagio.

#### **Articolo 18 – Zone servite**

1. Il tributo è dovuto per intero in tutte le zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati essendo stato attivato il servizio di raccolta rifiuti con il sistema del porta a porta.

#### **Articolo 19 – Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Articolo 20 – Tributo “TEFA”**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504;

2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata da Città Metropolitana di Bari.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 21 – Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che nella denuncia originaria o di variazione venga indicata l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato: riduzione 33% quota variabile;
  - b) l'unità immobiliare, equiparata ad abitazione principale ai fini IMU, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione 66% quota variabile.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e devono essere corredate da idonea documentazione, ove richiesta. Le stesse dovranno essere richieste contestualmente alla dichiarazione TARI di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nei modi e termini previsti dal successivo art. 28. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

### **Articolo 22 – Riduzione per compostaggio domestico**

1. I soggetti che intendono praticare il compostaggio domestico della frazione umida e verde, con le modalità stabilite dall'apposito disciplinare comunale relativo al compostaggio domestico, hanno diritto alla riduzione del 20% sia della quota fissa che di quella variabile dell'abitazione di domicilio/residenza del richiedente, nei termini ed alle condizioni di seguito disciplinate.
2. La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro 30 giorni da quando ha presentato l'istanza, con il sistema previsto dal regolamento relativo alla pratica di compostaggio.
3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinentziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio (a distanza non superiore a 20 metri dall'abitazione), in quanto presupposto della riduzione sulla tariffa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
4. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura, tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità aventi una superficie complessiva non inferiore a mq.140 per ciascun occupante l'abitazione per la quale si richiede la riduzione e a condizione che lo stesso non venga utilizzato da altri soggetti per il medesimo scopo.
5. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale del Servizio Ecologia od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il controllo potrà inoltre effettuare verifiche circa la reale differenziazione del rifiuto. Il controllo verificherà ancora la localizzazione della



compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte dei richiedenti la riduzione.

6. Qualora il contribuente non permetta di effettuare i controlli di cui al precedente comma 5, ovvero nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento nonché nell'apposito disciplinare comunale relativo al compostaggio domestico, la riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale con provvedimento del dirigente del medesimo Servizio. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.
7. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale, che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI.
8. L'istanza di riduzione va presentata utilizzando la modulistica messa a disposizione dell'ufficio tributi, entro i termini previsti per la denuncia TARI. Per le annualità successive alla prima, essa si considera tacitamente rinnovata di anno in anno sino a contraria comunicazione di rinuncia. Resta inteso che a far data dall'accoglimento della istanza di riduzione, il contribuente dovrà restituire il contenitore per la raccolta dell'organico e non potrà più usufruire del relativo servizio.
9. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data della cessazione. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione se l'istanza di cessazione viene presentata nei primi 9 mesi dell'anno solare in corso.

#### **Articolo 23 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% sulla quota variabile a condizione che:
  - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Articolo 24 – Riduzione per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa**

1. Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:
  - a) riduzione del 25% della tariffa (quota variabile) - da calcolarsi dal 12.03.2020 - per le attività con i codici ATECO di cui alla tabella 1a della delibera n. 158/2020 ARERA;
  - b) riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con i codici ATECO di cui alla Tabella 1b e 2 della delibera n. 158/2020 ARERA.

#### **Articolo 25 – Altre agevolazioni (utenze domestiche)**

1. Si applica l'agevolazione graduata in relazione alla capacità contributiva degli occupanti con riferimento al ReD Regione Puglia fino ad € 3.000,00:
  - a) Reddito ISEE fino ad €1.000,00 abbattimento del 90% della tariffa sia fissa che variabile;
  - b) Reddito ISEE da € 1.000,01 ad € 2.000,00 abbattimento del 75% della tariffa sia

- fissa che variabile;
- c) Reddito ISEE da € 2.000,01 ad € 3.000,00 abbattimento del 60% della tariffa sia fissa che variabile.
2. L'agevolazione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato; le istanze devono essere presentate, ai Servizi Sociali dell'Ente, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno e producono il loro effetto dal 1° gennaio del medesimo anno. Alla istanza va allegato mod. ISEE dell'anno precedente all'anno d'imposta.
  3. Nel caso di possesso di soli redditi esenti ai fini IRPEF (senza obbligo di presentare la dichiarazione ISEE), l'abbattimento della tariffa sarà del 90% sia della quota fissa che variabile.
  4. Il medesimo contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
  5. Il costo delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, sarà finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio attingendo dalla fiscalità generale del Comune.

#### **Articolo 26 – Altre agevolazioni (utenze non domestiche)**

1. Sono ammesse a beneficiare di una speciale agevolazione consistente in una riduzione dell'80% dell'ammontare della TARI, i soggetti passivi che occupino unità immobiliari nelle quali vengano intraprese nuove attività artigianali e/o commerciali;
2. Il beneficio è concesso per un triennio a partire dalla data di inizio dell'occupazione dei locali ove svolgere l'attività dell'impresa a condizione che gli stessi siano censiti in catasto nella categoria catastale "D2" e/o nella categoria catastale "C1" e "C3". Deve trattarsi necessariamente di nuove attività e non già della prosecuzione e/o trasformazione, anche di fatto, di attività preesistenti.
3. I soggetti di cui al presente articolo, potranno usufruire delle agevolazioni suddette purché assumano nuove maestranze a tempo indeterminato per un numero non inferiore a due unità full-time, (uno in caso di esercizi commerciali o artigianali con superficie inferiore a 50 mq) ovvero più unità a tempo indeterminato part-time occupati complessivamente per un numero di ore non inferiore a due unità full-time, (uno in caso di esercizio con superficie inferiore a 50 mq), nel corso di ciascun anno per il quale si gode della agevolazione; non saranno comunque tenute in considerazione le assunzioni di tirocinanti, apprendisti e/o garzoni;
4. L'obbligatorietà assunzionale non si applica per le nuove attività che si insediano nella zona A) del Nucleo Antico come individuato dalla Tavola 9 a) di PRG allegata.
5. La cessazione dell'attività nell'unità immobiliare cui compete la presente agevolazione, nel corso del triennio, comporta la perdita del beneficio dalla stessa data.
6. La domanda per ottenere il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI pari all'80%, dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione comprovante il possesso dei requisiti necessari.
7. La domanda dovrà essere redatta in carta libera debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, e trasmessa al Comune di Acquaviva delle Fonti a mezzo:
  - a) presentazione diretta all'Ufficio protocollo del comune;
  - b) raccomandata a.r.;
  - c) posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo.comuneacquaviva@pec.it](mailto:protocollo.comuneacquaviva@pec.it).

#### **Articolo 26 bis – Agevolazioni per dismissione delle Slot Machine**

1. Per la dismissione delle Slot Machine è prevista una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella misura del 40% per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione delle slot machine o apparecchiature similari per il gioco d'azzardo elettronico installate nei propri locali.
2. Per poter beneficiare di tale riduzione occorre che le apparecchiature suddette risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2016, a condizione che le medesime

siano definitivamente dismesse, ed il soggetto interessato deve attestare, a pena di nullità, la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto dall'Ufficio tributi; alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere allegata documentazione comprovante la presenza delle apparecchiature ridette nonché l'intervenuta completa rimozione delle stesse.

3. Le agevolazioni tariffarie hanno validità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, ed hanno validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione; le riduzioni cessano in ogni caso alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non espressamente dichiarate.

#### **Articolo 26 ter – Agevolazioni per aree sociali per sostegno a forme di associazionismo e cultura**

1. In tema di area sociale per sostegno a forme di associazionismo e cultura, la riduzione prevista è del 50% della quota fissa e della quota variabile per le Associazioni di volontariato e di promozione sociale come definite rispettivamente dalla legge n. 383/2000, dalla legge 398/1991 e successive modificazioni, dalla legge 166/1991 la cui sede sarà ubicata presso la "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" di proprietà dell'Ente.

#### **Articolo 26 quater – Agevolazioni per aree sociali per il sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile**

1. In materia di area sociale per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile è stabilita una riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile per:
  - a) i locali destinati ad oratori parrocchiali;
  - b) i locali utilizzati da Associazioni Sportive dilettantistiche con attività rivolta al mondo giovanile;
  - c) empori sociali **(60%)**<sup>1</sup>.
2. La copertura finanziaria per queste agevolazioni viene disposta attraverso specifica autorizzazione di spesa a carico del bilancio facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo 26 ter, si applicano a condizione che le rispettive occupazioni siano state regolarmente denunciate con la dichiarazione TARI, e che nei locali occupati non sia svolta, neppure temporaneamente, alcuna attività commerciale e/o di lucro di alcun genere.

#### **Articolo 27 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni**

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del (60%) della tassa dovuta.

---

<sup>1</sup> Percentuale così modificata in sede di approvazione consiliare (delibera C.C. n. 51 del 30.09.2020).

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE TARI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

### **Articolo 28 - Dichiarazione TARI**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata, secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i., direttamente al Comune di Acquaviva delle Fonti oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
  - a) il servizio postale,
  - b) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale Comune di Acquaviva delle Fonti protocollo.comuneacquaviva@pec.it.
4. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
10. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

### **Articolo 29 – Riscossione e versamento**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere

altresi tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero di rate non superiore a 4 di cui l'ultima scadente, al massimo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore alla somma prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede, ad avvenuta riscossione, al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, trattenendo il compenso previsto dal citato art 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento, d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi.

### **Articolo 30 - Rimborsi e compensazioni**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori alla somma stabilita dal Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie, per ciascun anno d'imposta.
5. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito TARI non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità.

### **Articolo 31 - Interessi**

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella

misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune di Acquaviva delle Fonti.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

### **Articolo 32 - Sanzioni**

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
6. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
7. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

### **Articolo 33 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune di Acquaviva delle Fonti in forma diretta ovvero affidata:
  - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
  - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;
  - c) sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina prevista in materia dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie.

### **Articolo 34 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori alla cifra prevista dal regolamento generale dell'entrate tributarie ed extratributarie attualmente in vigore, per ciascun anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora

l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo stabilito dal Regolamento generale dell'entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Acquaviva delle Fonti.

#### **Articolo 35 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 36 - Entrata in vigore del regolamento e clausola di adeguamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 *bis* del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 37 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..